

15102/22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Rapporti tra il giudicato ed il diritto della UE e della CEDU
---

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 13096/2019

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente -

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - Rep.

Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Cg. 26/01/2022

Dott. FRANCESCA SPENA - Rel. Consigliere - PD

Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 13096-2019 proposto da:

..... elettivamente domiciliato in  
ROMA, ..... presso lo studio  
dell'avvocato ..... che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato

- **ricorrente** -

2022

**contro**

260

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliario in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI N.12;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1447/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 381/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso.



2

### FATTI DI CAUSA

1. La Corte d' Appello di Milano, con sentenza del 15 novembre 2018, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, rigettava l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ – dipendente della scuola statale, appartenente al personale ATA— avverso il decreto ingiuntivo notificato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) e dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE per la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza cassata.

2. La Corte territoriale esponeva che il \_\_\_\_\_, già dipendente della Provincia, trasferito al MIUR ai sensi dell'articolo 8 L. nr. 124/1999, aveva agito nei confronti del MIUR per il riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale e per il pagamento delle relative differenze di retribuzione. Vittorioso nei due gradi di merito, aveva visto cassare la pronuncia di secondo grado (e rigettare nel merito la domanda); all'esito, gli era stata ingiunta la restituzione di quanto erogato dal MIUR.

3. L'opposizione del \_\_\_\_\_, accolta dal Tribunale, era fondata sull'assunto che la pronuncia della Cassazione era superata dalle sentenze della Corte di Giustizia (sentenza SCATTOLON) e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza AGRATI), che avevano affermato principi contrastanti con quelli posti a base del giudicato.

4. Il giudice d'appello, richiamando propri precedenti conformi, affermava, invece, che in forza del giudicato il MINISTERO aveva titolo ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto al lavoratore e che la pronuncia interna passata in giudicato resisteva al diritto europeo sopravvenuto.

5. Era, pertanto, preclusa ogni valutazione in merito alla esistenza, all'esito del trasferimento, di un peggioramento retributivo sostanziale.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza \_\_\_\_\_, sulla base di tre motivi di censura, cui hanno resistito con controricorso i Ministeri in epigrafe; la causa, già avviata alla trattazione ai sensi dell'articolo 375 cod.proc.civ., in relazione alla quale il ricorrente

